

CLUB RUOTE STORICHE IN CANAVESE

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Costituzione

E' costituito un Ente Non Commerciale, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile e dalle Leggi specifiche in materia, avente la denominazione "CLUB RUOTE STORICHE IN CANAVESE" (di seguito anche Club o Associazione).

Essa ha per sigla R.S.C. e per simbolo una ruota a raggi sormontata da testata di motore a mo' di corona – in centro ruota una croce rossa su scudo bianco – recante in basso il motto su pergamena "*ubi maior minor cessat*".

Art. 2. – Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale ad Ivrea (TO), in via Camillo Olivetti nc.3/a; la modifica della sede all'interno dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non costituirà variazione del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì istituire sedi operative e/o secondarie.

La durata dell'Associazione è prevista a tempo indeterminato.

Art. 3. – A.S.I.

L'Associazione è federata all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) con sede in Torino, di cui riconosce e condivide le finalità, i progetti ed i programmi operativi. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme, alle direttive ed ai regolamenti A.S.I. e potrà essere iscritta anche ad altre associazioni sportive e/o enti che abbiano scopo analogo o affine al proprio.

TITOLO II - SCOPI

Art. 4. – Scopi

L'Associazione ha finalità culturali, è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro. Scopi del club sono quelli di perseguire le finalità dell'interesse generale della Motorizzazione Storica, secondo le direttive dell'A.S.I. che si impegna a rispettare; si propone conseguentemente di suscitare interesse verso i veicoli d'epoca con le iniziative ritenute più idonee allo scopo. Ha inoltre come fine la valorizzazione dei veicoli d'epoca mediante raduni, manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni.

A tal fine l'Associazione svolgerà tutte le attività utili per dare la possibilità agli Associati di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e nella conservazione di detti veicoli.

L'Associazione organizzerà manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'A.S.I. e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia, quanto all'estero, organizzate da altri enti.

Art. 5. – Attività di Interesse Generale

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

REG.TO AD IVREA
IL 18/2/16 AL N° 741 JUNE 3

PER € 200
L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE



- a) rappresentare, tutelare, diffondere, consigliare, favorire la ricerca, il restauro, la conservazione dei veicoli d'interesse storico, nonché della documentazione e quant'altro ad essi connessi;
- b) promuovere incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documenti, partecipare a manifestazioni, concorsi, gare nazionali ed internazionali, favorire scambi culturali con altre associazioni ed organizzazioni aventi scopi e finalità analoghe;
- c) creare un luogo di incontro, a mero titolo ricreativo tra gli Associati, onde favorirne la reciproca conoscenza e scambiare vicendevolmente le proprie esperienze nel settore dei veicoli storici.

Art. 6. - Attività secondarie e strumentali

Per il raggiungimento degli scopi sociali ed in conformità con i fini istituzionali, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente, tra cui in particolare le seguenti:

- d) potrà organizzare spettacoli, raduni di mezzi a motore d'epoca in genere e non, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: auto, moto, trattori, motoscafi, go-kart, aerei, autocarri, autobus, biciclette ecc.), mostre ed esposizioni di oggetti storico e/o sportivi dei veicoli in genere di cui sopra, così pure mostre/scambio, viaggi e visite guidate;
 - e) potrà fornire altri servizi strettamente complementari che comportino il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa l'attività ricreativa ed eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande (bar);
 - f) potrà curare pubblicazioni e svolgere attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- Ogni eventuale provento sarà destinato a finalità esclusivamente istituzionali; se necessario, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;



TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 7. - Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono chiedere di fare parte dell'Associazione secondo le norme previste dal presente Statuto, cittadini italiani e stranieri senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni sociali, purché animati dagli scopi di cui al presente statuto e si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

L'Associazione riconosce le pari opportunità uomo/donna, i diritti inviolabili della persona, la democraticità della struttura, la disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dagli Associati.

Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche ed enti.

Art. 8. - Domanda di ammissione

Per essere Associati occorre presentare domanda di ammissione in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'Associazione, indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione; con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, nonché lo Statuto e le Norme dell'A.S.I., a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione degli Associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo e si perfeziona con il versamento della quota Associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di Associato ed ai diritti che ne derivano, fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale; la persona che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minore.

Art. 9. Categorie di Associati

Gli Associati si distinguono in: ordinari, onorari e sostenitori.

- a) Sono Associati ordinari: le persone, le società o gli enti in possesso di veicoli d'interesse storico. Tale qualifica viene conferita dal Consiglio Direttivo e dà diritto di voto con obbligo di versamento della quota Associativa.
- b) Sono Associati onorari: le persone o gli enti che svolgano o abbiano svolto attività di grande rilievo nell'interesse dell'automobilismo e motorismo storico o che abbiano contribuito con particolari meriti allo sviluppo e al sostegno dell'Associazione. Tale qualifica viene conferita dal Consiglio Direttivo, dà diritto di voto e non comporta obbligo di versamento di alcuna quota Associativa.
- c) Sono Associati sostenitori: tutti coloro, persone, società o enti, che pur non possedendo veicoli d'interesse storico, siano appassionati, studiosi o cultori della materia, e quant'altro inerente ai veicoli storici stessi. Tale qualifica viene conferita dal Consiglio Direttivo, dà diritto di voto con l'obbligo di versamento della quota Associativa.

La qualità di Associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10. – Diritti degli Associati

Ciascun Associato è titolare di uguali diritti nel rapporto Associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni.

Non sono ammessi Associati a carattere temporaneo.

Gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita Associativa ed hanno diritto di usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro stato di Associati dell'Associazione e di tesserati A.S.I. cui la stessa è federata, nonché a partecipare alle manifestazioni ed a tutte le attività promosse dall'Associazione, fatte salve le eventuali limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni dell'A.S.I..

Gli Associati, purché in regola con il pagamento della quota Associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di approvare il bilancio e di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché, limitatamente ai maggiorenni, di candidarsi alle cariche dell'Associazione e di essere eletti negli organi corrispondenti.

Gli Associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Art. 11. – Doveri degli Associati

Tutti gli Associati sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto, dell'eventuale Codice Etico, degli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Gli Associati devono svolgere attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro; essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione. Ogni attività sarà fornita a titolo personale, volontario e gratuito.

In particolare, gli Associati hanno l'obbligo di:

- a) versare la quota Associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea;
- b) partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;

- c) rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- d) osservare le norme stabilite dall'A.S.I.;
- e) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- f) utilizzare correttamente i locali, gli arredi, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione, impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle stesse.

Gli Associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento verso gli altri Associati, verso i dipendenti o collaboratori della Associazione e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita Associativa, e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta educazione, correttezza e buona fede, lealtà ed onestà e nel pieno e totale rispetto dell'eventuale Codice Etico.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, ammonizione, sospensione, espulsione per indegnità dall'Associazione.

Gli Associati, qualora siano oggetto di provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento stesso, entro trenta giorni, al Collegio dei Proviviri secondo le norme fissate dall'eventuale Codice Etico e dagli eventuali regolamenti.

Art. 12. - Quota Associativa

Tutti gli Associati sono tenuti a versare la quota Associativa e gli eventuali contributi entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, nei termini, nelle misure e con le modalità dallo stesso stabilite.

La quota Associativa costituisce un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata e non conferisce alcun diritto di partecipazione al patrimonio sociale.

Il versamento periodico della quota Associativa, con l'importo e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio Direttivo, rappresenta manifestazione di volontà dell'Associato di mantenere la sua partecipazione all'Associazione; analogamente, l'eventuale mancato versamento con l'importo e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio Direttivo rappresenterà espressa volontà di recesso, a cui conseguirà la contestuale ed automatica decadenza dalla qualifica di Associato, senza necessità di alcuna ulteriore formalità. Verificandosi tale fattispecie di recesso, l'eventuale riammissione potrà conseguire ad una nuova domanda presentata al Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 8.

Art. 13. - Cessazione della qualità di Associato

Gli Associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti c.A.S.I.:

- a) per recesso, ovvero per dimissioni volontarie;
- b) per morosità, ovvero per mancato pagamento della quota Associativa e dei contributi deliberati dagli Organi Sociali nelle misure e nei termini dagli stessi stabiliti (con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota Associativa);
- c) per espulsione, ovvero per grave inottemperanza dell'Associato alle disposizioni del presente statuto, dall'eventuale Codice Etico, dagli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, delle norme e dei regolamenti dell'A.S.I., o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione;



d) per morte dell'Associato.

Il provvedimento di espulsione di cui alla lettera c) del precedente comma, è deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza assoluta dei componenti; il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b), i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di Associato, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce all'Associato uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; gli Associati non hanno infatti alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito Associativo.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 14. – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Monocratico (organo facoltativo)
- h) il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

Tutte le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese documentate e sostenute nell'adempimento degli incarichi ricevuti; nel caso in cui ricorrano fattispecie per le quali l'Organo di Controllo (Revisore) sia obbligatorio, per tale Organo è possibile prevedere una specifica retribuzione.

Art. 15. – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con il presente statuto.

L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti gli Associati, qualunque sia il tempo e l'anzianità della loro ammissione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 16. – Diritto di partecipazione all'Assemblea

Ogni Associato maggiorenne ha diritto di partecipare all'assemblea.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri Associati, mediante delega scritta ad altro Associato, non consigliere, non revisore e non proboviro; ogni Associato non potrà ricevere più di una delega.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 17. – Attribuzione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in sessione Ordinaria e/o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei Revisori e/o il Revisore monocratico (se nominati)
- c) elegge il Collegio dei Probiviri (se nominato)
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) delibera sull'ammontare della quota associativa annuale e su eventuali quote straordinarie;
- f) approva l'eventuale Codice Etico;
- g) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività svolta o da svolgere nei vari settori di competenza;
- i) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:
- k) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- l) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati (in questo ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta).

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata del Presidente in qualsiasi luogo, purché nel territorio Canavesano.

La convocazione va fatta mediante avviso pubblico affisso nella sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e con lettera spedita a mezzo del servizio postale ovvero con qualsiasi altro mezzo tecnologico, utile a raggiungere tutti gli Associati all'ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) comunicato dall'Associato al momento dell'iscrizione; sarà onere dell'Associato informare per iscritto l'Associazione, a proprie cura e spese, degli eventuali cambi di recapiti postali e/o di posta elettronica, dovendosi in alternativa considerare valida ogni comunicazione effettuata dall'Associazione degli Associati, all'ultimo indirizzo reso noto. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Art. 19. – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede Ordinaria, sia in sede Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per quanto riguarda le nomine degli Organi Associativi, le stesse verranno adottate con le maggioranze relative dei voti degli Associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

Art. 20. – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente della riunione



A large, handwritten signature in black ink, located in the lower right corner of the page.

una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza relativa dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario; copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Art. 21. – Cariche Sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno cinque giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

In caso di assoluta necessità, sono valide anche eventuali candidature presentate nel corso della riunione assembleare, previa accettazione delle stesse deliberata dalla maggioranza degli associati presenti.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere Associati dell'Associazione;
- c) essere in regola con il versamento delle quote associative;
- d) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente comma, qualora venga accertata o verificata dopo l'elezione, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 22. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, ed è composto soltanto da Associati; l'Assemblea Ordinaria nomina i membri del Consiglio Direttivo e può altresì deliberarne la revoca, anche senza giusta causa. La nomina a membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, uno o più Segretari ed uno o più Tesorieri, stabilendo per ognuno la durata del mandato ed i corrispondenti poteri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto anno di mandato; i suoi componenti sono rieleggibili.


Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti, ed in ogni caso quando restino in carica meno di cinque componenti; in tal caso, il Presidente, ed in subordine il Vicepresidente e/o il consigliere anagraficamente più anziano, dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, elezione che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 23. – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli Associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Presidente e l'eventuale Vice Presidente (uno o più);
- b) nominare il Segretario (uno o più);
- c) nominare il Tesoriere (uno o più);
- d) deliberare l'ammissione di nuovi Associati, l'espulsione o la decadenza degli Associati;
- e) individuare gli eventuali Soci Onorari;
- f) prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati, contro i quali l'Associato può adire il Collegio dei Probiviri se nominato;
- g) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- h) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- i) procedere all'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spese a piè di lista;
- j) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- k) elaborare la bozza del bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- l) stabilire gli importi delle quote associative annuali, nonché le modalità ed i termini per i versamenti delle stesse;
- m) vigilare sull'applicazione e rispetto del Codice Etico se esistente;
- n) provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
- o) predisporre ed approvare i Regolamenti utili alla vita associativa;
- p) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- q) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- r) procedere alla apertura o alla estinzione di rapporti dell'Associazione con gli Istituti di Credito
- s) sottoporre all'Assemblea degli aderenti le proposte di modifica dello statuto;
- t) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- u) compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per la corretta amministrazione dell'associazione;
- v) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- w) adottare ed eseguire le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- x) convocare l'Assemblea Ordinaria degli Associati, da indirsi almeno una volta l'anno, e convocare l'Assemblea Straordinaria degli Associati ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- y) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- z) amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- aa) nominare, anche tra gli Associati esterni al consiglio, soggetti delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- bb) esercitare ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.



Il Consiglio Direttivo nell'esecuzione dei propri compiti può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed individuare figure professionali indispensabili all'andamento positivo dell'Associazione; gli emolumenti e gli onorari per le attività di tali soggetti vengono decisi dal Consiglio Direttivo. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate e sostenute nell'adempimento degli incarichi ricevuti.

Art. 24. – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente (quest'ultimo in assenza del Presidente), o almeno tre membri, ne ravvisino la necessità.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, che deve comunicare l'ordine del giorno, tempestivamente e preventivamente, con un preavviso di almeno due giorni, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo allo scopo; in caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno cinque componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, oppure, in subordine, da altro Consigliere individuato dalla maggioranza relativa dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario; gli Associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

Art. 25. – Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente (uno o più) vengono eletti durante la prima riunione del Consiglio Direttivo; entrambe le cariche durano in carica quattro anni.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati ed ogni altra riunione eventualmente indetta dall'Associazione; ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, in giudizio ed in tutti gli atti pubblici e privati.

Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Il Presidente viene incaricato come datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 (salvo il Consiglio Direttivo deliberi di affidare taluni di questi incarichi a soggetti terzi).

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri e le stesse funzioni, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 26. – Il Segretario

Le attribuzioni del Segretario sono:

- a) redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) redigere le note e le comunicazioni, curare la corrispondenza conservandone copia;
- c) tenere il libro dei Associati e gli eventuali libri associativi;
- d) tenere l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione.

Art. 27. – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà la firma sui conti correnti dell'Associazione in via congiunta o disgiunta con il Presidente, il tutto in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere verificherà l'incasso delle quote e verificherà i pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. – Il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Monocratico (Organo facoltativo)

L'Assemblea ordinaria può nominare un Revisore Monocratico e/o, in alternativa, un Collegio dei Revisori formato da tre revisori effettivi e due supplenti, anche non Associati, ai quali è affidato il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione, da effettuarsi con intervalli non superiori ai sei mesi, e con l'obbligo di redigere annualmente una relazione al bilancio.

I revisori così nominati rimangono in carica quattro anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto anno di mandato; alla fine del loro mandato possono essere rieletti.

L'attività di revisore dei conti è svolta a titolo gratuito, con eccezione dei casi in cui la nomina sia obbligatoria a norma di Legge, per i quali è possibile prevederne la retribuzione.

Il Revisori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 29. – Il Collegio dei Probiviri (Organo facoltativo)

Tutte le controversie insorgenti tra Associati e tra Associati ed associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Probiviri nominati appositamente dall'Assemblea degli Associati; il loro lodo sarà inappellabile.

In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

TITOLO V – ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 30. – Anno Associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'anno Associativo; qualora sopravvengano particolari esigenze o situazioni, entro sei mesi dalla chiusura dello stesso.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.



L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 31. – Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote associative, una tantum, annuali e/o periodiche, degli Associati;
- b) dai contributi ordinari o straordinari degli Associati;
- c) dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi e contributi da destinarsi a patrimonio;
- d) da eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali;
- e) dagli avanzi di gestione;
- f) da eventuali fondi di riserva;
- g) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili o mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli Associati.

TITOLO VI – VARIE E NORME FINALI

Art. 32. – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli Associati, riunita in seduta straordinaria; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza degli Associati

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

In caso di scioglimento, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità; l'Assemblea degli Associati indicherà l'ente o gli enti a cui va devoluto il patrimonio dell'ente.

È comunque esclusa ogni ripartizione tra gli Associati.

Art. 33 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le leggi vigenti, ivi comprese le norme e le direttive nonché gli statuti ed i regolamenti delle federazioni e/o dell'ente di promozione cui l'Associazione andrà ad affiliarsi.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

agenzia entrate

01007639 00001F5D W09RA001
 00007132 14/10/2024 09:14:48
 4578-00088 B23742E0004E38DF
 IDENTIFICATIVO : 01240502787945

0 1 24 050278 794 5

Provincia di Livorno
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

agenzia entrate

00033221 0000935D W15A9001
 00009912 21/11/2023 18:24:44
 4578-00088 631F7DEF60E02465
 IDENTIFICATIVO : 01220734557739

0 1 22 073455 773 9

Provincia di Livorno
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

agenzia entrate

01007639 00001F5D W09RA001
 00398620 24/01/2024 16:02:00
 4578-00088 1C8884AF7EE43400
 IDENTIFICATIVO : 01220391065643

0 1 22 039106 564 3

Provincia di Livorno
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

agenzia entrate

01007639 00001F5D W09RA001
 00398621 24/01/2024 16:02:07
 4578-00088 2E1820E83D19487
 IDENTIFICATIVO : 01220391065632

0 1 22 039106 563 2

Provincia di Livorno
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

agenzia entrate

00016999 00006683 W18NS001
 00005173 29/02/2025 18:38:39
 4578-00088 1E4A86634902C956
 IDENTIFICATIVO : 01180728443856

0 1 18 072844 385 6

Provincia di Livorno
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

agenzia entrate

00016999 00006683 W18NS001
 00005174 29/02/2025 18:38:46
 4578-00088 A9F546D65399787D
 IDENTIFICATIVO : 01180728443845

0 1 18 072844 384 5

Provincia di Livorno
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€3,20
 TRE/20

agenzia entrate

00016999 00006683 W18NS001
 00005175 29/02/2025 18:39:22
 4578-00010 0693C51576QE51CA
 IDENTIFICATIVO : 01180728443833

0 1 18 072844 383 3

Provincia di Livorno
 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino